

COMUNE DI SAN BELLINO
PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale n. 24/2023

OGGETTO: PARERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023.

Esaminata, la documentazione inviata dal Responsabile del servizio finanziario tramite posta elettronica in data 20 novembre 2023 contenente:

- Sottoscrizione della pre-intesa relativa all'accordo normativo per il triennio 2023-2025 ed economico per l'anno 2023 tra la parte pubblica e la parte sindacale avvenuta in data 16/11/2023;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa triennio 2023-2025 e in merito all' utilizzo delle risorse decentrate anno 2023.

Preso atto:

- Che l'art. 5 comma 3 del contratto CCNL 01/04/1999 per i documenti delle autonomie locali, come sostituito dall' art. 4 del CCNL 22.01.2004 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*;
- Che l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs 30.03.2011 n. 165 prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;
- Che l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 prevede che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i relativi siti istituzionali. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis comma 1"*;

Inoltre, l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti"*;

CONSIDERATO

Che vi è il rispetto del limite del fondo salario accessorio ai sensi art. 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017;

ESPRIME

- **parere favorevole** relativamente alla COSTITUZIONE del fondo salario accessorio del personale non dirigente del Comune di San Bellino per l'anno 2023 certificando che i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa 2023 sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti e, sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale;
- **parere favorevole** relativamente all'ipotesi di accordo economico decentrato siglato in data 16.11.2023 per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023;

Li, 20.11.2023

Il Revisore

Dott. Sandro Secchiero

Firmato digitalmente